

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA

L'anno 2017, il giorno 24 del mese di marzo in Cagliari

TRA

L'Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia con sede in Cagliari – Via Is Mirrionis n. 1, codice fiscale 80019600925 e partita I.V.A. 00443370929, rappresentata dal Direttore pro tempore Prof. Pier Luigi Lecis, nato a Gonnosfanadiga (CA) il 19.11.1947, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, di seguito indicato per brevità “Committente”, da una parte;

E

La Dott.ssa **Claudia Scano** nata a Cagliari il 02.12.1983 residente in Cagliari (prov. CA), Via Andrea Vesalio n. 20, codice fiscale SCN CLD 83T42 B354G, cittadina italiana, di seguito anche denominata per brevità “Collaboratore”, dall'altra parte;

PREMESSO

- che ai sensi del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001, art.7, commi 6 e 6bis, le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, previa procedure comparative pubbliche, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità in esso previsti;
- che in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 01.12.2009 è consentito il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per sopperire ad esigenze di carattere temporaneo, di supporto alla didattica, alla ricerca o all'amministrazione, con cui non si possa far fronte con personale in servizio o per compiti non rientranti nelle mansioni del personale stesso, oltre che per lo svolgimento di specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca;
- che il Piano Finanziario del “Master in Management of Human and Organizational Development” ha previsto il ricorso ad un incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa;
- che, con delibera n. 77 del 15.03.2017, il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia ha ratificato la richiesta del Direttore con cui si è provveduto, su richiesta del Prof. Giorgio Sangiorgi Direttore del Master in Management of Human and Organizational Development, a richiedere la pubblicazione di un avviso interno per il conferimento di un incarico a titolo gratuito e successivamente di un bando di selezione per il conferimento di un incarico esterno di supporto alla ricerca con contratto di collaborazione coordinata e



continuativa nell'ambito del Master in Management of Human and Organizational Development, avente ad oggetto: "**Supporto all'organizzazione e allo svolgimento del Master in Management of Human and Organizational Development**";

- che con avviso interno n. 15 del 01.12.2016 divulgato attraverso la e-mail di Ateneo (utenti@liste.unica.it) in data 01.12.2016;

- che con bando di selezione esterna n. 3 del 03.03.2017 (Prot. n. 46682 del 03.03.2017), pubblicato in pari data sul sito Unica – Concorsi e Selezioni, il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico, come sopra delineato, di supporto alla ricerca nell'ambito del Master in Management of Human and Organizational Development, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

- che, vista l'urgenza, nella prima seduta utile il Consiglio di Dipartimento ratificherà l'approvazione degli atti della procedura di selezione, la graduatoria generale di merito pubblicata sul sito del Dipartimento in data 15.03.2017 nonché il conferimento dell'incarico alla Dott.ssa **Claudia Scano**, risultata vincitrice della citata selezione;

- che la Dott.ssa **Claudia Scano** è in possesso della laurea magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi Socio-Lavorativi conseguita in data 01.03.2016 presso l'Università degli Studi di Cagliari e di idonei requisiti e specifiche competenze personali per fornire la prestazione di collaborazione di cui sopra ed ha precisato che la prestazione richiesta non costituisce svolgimento della propria eventuale attività professionale abituale nel territorio dello Stato Italiano e neppure rientra nei propri compiti istituzionali di lavoro dipendente;

- che la Dott.ssa **Claudia Scano** ha dichiarato, ai sensi dell'art.18 della Legge n. 240/2010, di non avere vincoli di parentela od affinità, fino al 4° grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – Recepimento premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Definizione dell'incarico

La Dott.ssa **Claudia Scano** si impegna a svolgere l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa a favore del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia avente ad oggetto:

- Raccolta del materiale necessario per l'organizzazione e lo svolgimento del Master in Management of Human and Organizational Development;
- Analisi del materiale didattico fornito dai docenti delle Università straniere coinvolte nel Master;
- Traduzione del materiale didattico fornito dai docenti delle Università straniere coinvolte nel Master;
- Predisposizione e traduzione in inglese dei programmi didattici;



- Predisposizione di esercitazioni e materiali di supporto alla didattica;
- Predisposizione delle procedure e delle prove di valutazione dell'apprendimento;
- Predisposizione delle procedure e degli strumenti di valutazione dei corsisti;
- Monitoraggio finale

nell'ambito del Master in Management of Human and Organizational Development.

Art. 3 – Obblighi del prestatore

La prestazione ha carattere personale e dovrà essere resa individualmente dal Collaboratore che non potrà avvalersi di sostituti e nel rispetto delle direttive impartite dal Responsabile scientifico Prof. Giorgio Sangiorgi. Fermi restando gli obblighi connessi alla erogazione della prestazione con riferimento ai termini previsti nel progetto ed al raggiungimento degli obiettivi da cui deriva, l'attività oggetto del presente contratto viene resa dal Collaboratore nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà, da parte del medesimo, l'esecuzione del servizio senza osservanza di specifici orari, vincoli di presenza, con scelta discrezionale di assenze e di periodi feriali senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e/o disciplinare del Committente. E' fatto altresì divieto al Collaboratore di svolgere attività in concorrenza con quelle del Committente. Il Collaboratore avrà accesso alla struttura dipartimentale dell'Università e/o potrà utilizzare i locali e le attrezzature presso il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia. In tal caso il Collaboratore è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art.6, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione. In relazione a ciò il Collaboratore dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Committente, attraverso il proprio referente in seguito individuato, relative alla sicurezza del luogo di lavoro. Al referente il Collaboratore si riferirà per ogni necessità connessa all'attività ed alla evoluzione del rapporto con riferimento agli obiettivi della collaborazione. È fatto obbligo al referente di comunicare tempestivamente alla Direzione Finanziaria (Settore Co.co.co), la presa di servizio del collaboratore, con invio di apposita dichiarazione di inizio attività.

Art. 4 – Obblighi di condotta

Il Collaboratore si impegna a conformare la sua condotta agli obblighi, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 (pubblicato su G.U. del 04.06.2013 Serie generale n.129) e al Codice di Ateneo emanato con D.R. n.427 del 03.02.2015 e aggiornato con D.R. n.313 del 12 gennaio 2017 a cui si fa, rispettivamente, integrale riferimento. Le parti convengono che il contratto si risolve di diritto nell'ipotesi per le quali l'art. 16, 2 comma, del codice di comportamento citato prevede sanzioni espulsive.

Art. 5 – Durata del contratto

L'incarico avrà la durata di 8 (otto) mesi con decorrenza dal 30.03.2017.



Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con **10 (dieci)** giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del Collaboratore alcun diritto a risarcimento di danni.

Allo stesso modo il Collaboratore ha facoltà di risolvere il rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con **30 (trenta)** giorni di preavviso. Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il venir meno del progetto e/o delle risorse derivanti dal medesimo, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni in relazione agli obiettivi perseguiti, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso, nonché il venire meno da parte del collaboratore ai propri obblighi di riservatezza ed esclusiva, al divieto di svolgimento di attività in concorrenza di cui al presente contratto e/o al divieto di compiere atti in pregiudizio del Committente.

Art. 6 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione che il Collaboratore renderà nel periodo di cui all'art.5, in accordo fra le parti, viene stabilito in complessivi Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00), al lordo delle ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge a carico del collaboratore, e verrà corrisposto in n. 8 rate posticipate in relazione allo stato di avanzamento dell'attività previsto nel programma di lavoro oggetto del presente atto. Ai fini della liquidazione del corrispettivo il collaboratore dovrà presentare al responsabile scientifico, a cui compete l'accertamento dell'avvenuto e regolare svolgimento dell'attività, una relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. Tale relazione dovrà essere allegata alla disposizione del responsabile della struttura dipartimentale in cui saranno indicati gli stati di avanzamento con le relative tranche di pagamento. Il referente dovrà altresì comunicare alla Direzione Finanziaria, non oltre il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello di riferimento, l'eventuale mancato svolgimento della regolare prestazione dell'attività derivante dal contratto. Qualora il contrattista rivesta la qualifica di libero professionista è tenuto alla contabilità IVA e dovrà presentare regolare fattura.

Art. 7 – Rimborsi spese

Il Collaboratore avrà diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre inerenti al presente contratto, con espressa richiesta ed autorizzazione preventiva del Committente. Per il trattamento fiscale di tali eventuali rimborsi si farà riferimento alla normativa vigente in materia di redditi assimilati al lavoro dipendente ex art.51, quinto comma, del TUIR.

Art. 8 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni coordinate e



continuative di cui all'art.50, primo comma, lettera c-bis), DPR 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche.

All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti il Committente opererà a carico del Collaboratore una ritenuta a titolo di acconto IRPEF secondo gli scaglioni progressivi sul compenso medesimo, così come previsto dall'art. 24, DPR 29 Settembre 1973 n. 600. Il compenso sarà inoltre soggetto alla contribuzione INPS di cui alla Legge n. 335/1995. Gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto faranno carico al Collaboratore ed al Committente secondo i termini e le modalità stabilite dalla Legge.

Al collaboratore iscritto nella gestione previdenziale separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26 della Legge 8 Agosto 1995 n. 335, spetta la tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 12, Legge 388/2000 con oneri a carico direttamente dell'INPS.

Agli effetti dell'applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D.Lgs. 38/2000, il Collaboratore autorizza il Committente ad operare la ritenuta di sua competenza in occasione dell'erogazione degli emolumenti in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall'attività oggetto dell'incarico nella misura che lo stesso committente giudica idonea per la specifica categoria. S'impegna inoltre a corrispondere, dietro semplice richiesta, eventuali quote di premio assicurativo a suo carico qualora il loro versamento avvenga anche successivamente al disciolto rapporto di lavoro oggetto del contratto. Al proposito il Collaboratore dichiara di NON essere titolare di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in contemporanea con quello oggetto del presente, su incarico di altri committenti. S'impegna a comunicare tempestivamente il variare di tale situazione al fine di consentire l'esatta determinazione del premio INAIL di competenza di ogni singolo committente ed evitare all'Ente il versamento di importi in misura inferiore e/o superiore al dovuto, nonché la corretta determinazione della base imponibile IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

Art. 9 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Al referente del committente il collaboratore farà diretto riferimento per la propria tutela prevista dal D.Lgs.626/1994 (e successive modifiche e integrazioni), dal capo VIII del D.Lgs.230/1995 (e successive modifiche e integrazioni) e della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Il collaboratore si adeguerà a tali indicazioni fornendo le opportune informazioni su eventuali ulteriori rischi specifici derivanti dalla propria attività, ai fini dell'art. 7 del citato D.Lgs.626/1994. La mancata osservanza da parte del collaboratore delle indicazioni fornite dal Committente, per il tramite del proprio referente, ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, oltre che a comportare l'eventuale risoluzione del contratto, renderà il collaboratore direttamente responsabile di eventuali danni, infortuni e/o malattie professionali provocati a se stesso e a terzi.

Art. 10 – Risoluzione anticipata e recesso

Al committente spetta il diritto di recesso in caso di protrarsi dell'astensione da parte del collaboratore dall'attività prevista nel presente contratto, dovuta a malattia



ed infortunio, per un periodo superiore ad un sesto della durata prevista in contratto o per più di trenta giorni ove la durata non sia determinata, ma determinabile. Alla risoluzione e/o termine del presente contratto il Collaboratore non avrà diritto alla percezione di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art.6 del quale il Collaboratore si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il Committente al risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 11 – Obbligo di riservatezza

Tutti i dati ed informazioni di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. E' altresì vietata la diffusione di apprezzamenti attinenti ai progetti, programmi ed organizzazione di essi e/o del Committente.

Art. 12 – Invenzioni


Ove nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto il Collaboratore permetta la realizzazione di una invenzione e/o in generale di un'opera dell'ingegno si applicano se esistenti le disposizioni regolamentari interne. Se più favorevoli al Collaboratore si applicheranno invece le previsioni dell'art.12-bis della Legge 633/1941, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'art.7 della Legge 18 Ottobre 2001 n.383 ed il Collaboratore sarà riconosciuto in ogni caso autore.

Art. 13 – Trattamento dati

Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che l'Università è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso. L'Università, dal canto suo, effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti. Il Collaboratore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

Art. 14 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR. 26 Aprile 1986 n. 131. Il contratto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, mentre quella dovuta sui fogli retribuzione viene stabilita essere a carico del Collaboratore.



Art. 15 – Foro competente

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Cagliari, rinunciando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

COPERTURA FINANZIARIA:

VOCE COAN: A. 15.01.03.01.01.01 Master e altri corsi di specializzazione - parte esercizio

CODICE PROGETTO: DIDMASTER_2016_SANGIORGI Master in Gestione dei Processi di Sviluppo umano e Organizzativo (Prof. Sangiorgi) A.A.2015/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collaboratore
Dott.ssa Claudia Scano

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Pier Luigi Lecis

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti nelle premesse e negli artt. 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 10 – 11 – 12 del presente contratto e di approvali specificatamente.

Il Collaboratore
Dott.ssa Claudia Scano

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Pier Luigi Lecis

Si consegna in formato digitale il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e il Codice di comportamento di Ateneo emanato con D.R. n.427 del 03.02.2015 e aggiornato con D.R. n.313 del 12 gennaio 2017.

Il Collaboratore
Dott.ssa Claudia Scano